

Comune di Caldogno

PROVINCIA DI VICENZA

TESTO UNICO DELLE NORME PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

(art. 198 comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 7 L.R. 3/2000)

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Principi generali nella gestione dei servizi di igiene ambientale	3
Articolo 3 – Classificazione dei rifiuti urbani	3
TITOLO 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	4
Articolo 4 – Gestione delle diverse frazioni di rifiuto.....	4
Articolo 5 – Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.....	4
Articolo 6 – Individuazione dell'utenza produttrice	4
Articolo 7 – Attrezzature per la raccolta e strade private	4
Articolo 8 – Pulizia, decoro e sicurezza nel servizio di raccolta	5
Articolo 9 – Autotattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico).....	5
Articolo 10 – Centro comunale di raccolta.....	6
Articolo 11 – Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	6
Articolo 12 – Esercizi stagionali.....	7
Articolo 13 – Espletamento dei servizi di raccolta e trasporto.....	8
Articolo 14 – Destinazione dei rifiuti raccolti.....	8
Articolo 15 – Attività di gestione a scopo non professionale	8
Articolo 16 – Campagne di sensibilizzazione e informazione	8
Articolo 17 – Spazzamento e lavaggio strade	8
Articolo 18 – Cestini stradali.....	9
Articolo 19 – Raccolta di rifiuti abbandonati	9
Articolo 20 – Carogne di animali.....	9
Articolo 21 – Pulizia aree di mercato, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche	9
Articolo 22 – Aree di sosta nomadi.....	10
Articolo 23 – Gestione dei rifiuti cimiteriali.....	10
Articolo 24 – Veicoli a motore, rimorchi e simili.....	10
Articolo 25 – Rifiuti inerti.....	10
Articolo 26 – Carico, scarico e trasporto di merci e materiali	11
Articolo 27 – Obblighi e divieti	11
TITOLO 3 - CONTROLLI, SANZIONI E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO	13
Articolo 28 – Competenza e giurisdizione	13
Articolo 29 – Controlli e vigilanza	13
Articolo 30 – Ordinanze contingibili ed urgenti.....	13
Articolo 31 – Sanzioni generali.....	13
Articolo 32 – Sanzioni specifiche.....	14
Articolo 33 – Danni e risarcimenti.....	15
Articolo 34 – Efficacia del Regolamento.....	15
ALLEGATO A: Classificazione dei rifiuti assimilati agli urbani	16
ALLEGATO B: Regolamento del centro comunale di raccolta rifiuti	18
ALLEGATO C: Prospetto quantità e tipologie di rifiuto conferibili presso l'ecocentro comunale	24

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto:
 - a) le disposizioni atte ad assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti solidi particolari (ex RUP), e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - e) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
2. Il presente regolamento non si applica alle tipologie di rifiuto di cui all'art. 185 e 186 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 2 – Principi generali nella gestione dei servizi di igiene ambientale

1. La gestione dei servizi di igiene ambientale si attiene ai seguenti principi:
 - a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli ed evitare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 - b) garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - c) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare.
 - d) diminuire la quantità complessiva di rifiuti non recuperabili destinati a smaltimento, riducendone nel contempo la pericolosità;
 - e) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - f) incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei rifiuti urbani nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
 - g) garantire un servizio di raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine domestica separato per tipologie;
 - h) migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F") per i quali sia obbligatoria od opportuna l'adozione di tecniche di trattamento separate;
 - i) contenere i costi in relazione ai benefici derivanti.
2. Per ragioni di razionalizzazione del servizio e ottimizzazione dei costi i servizi erogati ai sensi del presente regolamento possono essere attuati con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio, alle diverse categorie di utenza, ed alle effettive richieste di erogazione, come descritto nella relazione a corredo del Piano Finanziario dei costi del servizio di igiene ambientale.

Articolo 3 – Classificazione dei rifiuti urbani

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti urbani e assimilati vengono distinti secondo quanto disposto dalle norme vigenti Regionali e Statali. In particolare si fa riferimento all'art. 184 del D.LGS. 152/2006.

TITOLO 2 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Articolo 4 – Gestione delle diverse frazioni di rifiuto

1. Le modalità specifiche di conferimento, raccolta, trasporto e smaltimento o trattamento delle diverse tipologie di rifiuto sono definite nella relazione a corredo del Piano Finanziario per la definizione dei costi complessivi del servizio.

Articolo 5 - Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato in tutto il territorio.
2. Per particolari esigenze logistiche/operative o di opportunità alcune porzioni del territorio possono essere servite in maniera diversa.
3. Il conferimento dei rifiuti in ogni caso deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto a separare e ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, e a conferirli secondo le modalità indicate dal presente Regolamento. Per quanto non determinato dal regolamento, chiunque conferisca rifiuti deve obbligatoriamente attenersi alle indicazioni del Gestore, il quale, nel rispetto del regolamento e del contratto di servizio, ha il potere di impartire o concordare istruzioni alla generalità delle utenze, o anche a singole utenze o gruppi singolarmente individuati.
4. Per alcune frazioni di rifiuto specificamente individuate, il conferimento al servizio di raccolta può essere effettuato presso il centro di raccolta comunale, secondo quanto previsto al successivo art. 10.

Articolo 6 – Individuazione dell'utenza produttrice

1. Le diverse frazioni di rifiuti prodotte dalle utenze domestiche e non domestiche possono essere soggette a tecniche di calibratura individuale atte a misurarne i volumi o i pesi conferiti da ogni singola utenza.
2. Per l'individuazione dei volumi sono utilizzati specifici contenitori dotati di sistema di individuazione automatico (microchip, codice a barre, ...) ovvero in alternativa l'individuazione dell'utenza potrà essere effettuata attraverso strutture multiutenza il cui accesso avviene attraverso idonee tessere nominali.
3. Il Gestore del servizio determina, in accordo con l'amministrazione comunale e in ragione dell'efficacia e dell'efficienza del servizio, quali frazioni di rifiuti sono soggette a misura ai sensi del precedente comma 1 e le attrezzature specifiche di cui al comma 2.
4. Alle utenze domestiche e/o non domestiche possono essere proposte modalità alternative di servizio anche in relazione alla modalità di tariffazione puntuale. In tal caso la durata minima dell'opzione di servizio e di tariffazione scelta è di un anno.

Articolo 7 – Attrezzature per la raccolta e strade private

1. Il Gestore fornisce o, in alternativa, indica alle utenze le attrezzature necessarie al corretto conferimento dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal Piano Finanziario. Ogni utenza è tenuta ad utilizzare esclusivamente le attrezzature della tipologia prevista dal Gestore, che ne prevede l'acquisto mediante i fondi a ciò destinati nel Piano Finanziario. La cura delle attrezzature fornite è a carico dell'utente salvo diversi accordi con il Gestore. L'utente, in particolare, è tenuto a mantenere puliti e decorosi i contenitori eventualmente in dotazione.
2. L'utente, nell'usare il contenitore, deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia. L'utente si assume ogni responsabilità, anche verso terzi, per l'uso e la detenzione del bene consegnato.
3. L'utente deve utilizzare tali contenitori solo per le operazioni di conferimento previste dal presente regolamento.
4. Nel caso di furto dei contenitori assegnati ad uso esclusivo, l'utente dovrà fare regolare

denuncia di furto con la quale fare richiesta al Gestore di un'ulteriore analoga dotazione.

5. Nel caso di danneggiamento dei contenitori assegnati ad uso esclusivo, si procederà alla sostituzione dei medesimi previa verifica delle cause ed eventuale richiesta di rimborso del costo dei contenitori stessi, qualora venga accertata la responsabilità del danno da parte dell'utente.
6. Il conferimento dei rifiuti rappresenta la fase per mezzo della quale i rifiuti vengono portati dagli utenti del servizio all'esterno della proprietà immobiliare da questi utilizzata ovvero all'esterno delle sue pertinenze, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento, per ciascuna frazione di rifiuto, allo scopo di consentire al soggetto Gestore l'attuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti. Si considerano all'esterno della proprietà immobiliare le strade pubbliche accessibili ai mezzi di servizio della raccolta o altre aree appositamente concordate. Gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private, non saranno direttamente interessati al passaggio dei mezzi di raccolta, ma dovranno effettuare il conferimento sulla pubblica via, nel punto accessibile ai mezzi di raccolta più vicino alla loro abitazione. Nel caso di richieste di esecuzione dei servizi di asporto su aree, strade o pertinenze private l'esecuzione degli stessi è condizionata a specifici accordi tra utente e Gestore.
7. In caso di trasferimento di residenza entro o fuori Comune, l'utente ha l'obbligo di darne comunicazione al Gestore del servizio, per gli eventuali provvedimenti di competenza e per la consegna e/o restituzione dei contenitori assegnati. I contenitori devono essere riconsegnati puliti al Gestore.
8. Per una o più frazioni di rifiuti urbani può essere attivata la raccolta con il sistema stradale multiutenza. E' vietato danneggiare i contenitori stradali, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura. La manutenzione, la cura e la pulizia dei relativi contenitori sono a carico del Gestore del servizio che può rivalersi sui responsabili di eventuali danneggiamenti.

Articolo 8 – Pulizia, decoro e sicurezza nel servizio di raccolta

1. Nel caso di spargimento di rifiuti dovuto alla rottura dei sacchi, o al rovesciamento dei contenitori o in casi simili, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.
2. I mezzi e le attrezzature per la raccolta non devono costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione del servizio, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagevoli le operazioni di asporto dei rifiuti; devono inoltre rispettare il decoro dei luoghi.
3. Il Gestore può astenersi dal raccogliere il rifiuto, se conferito in modo difforme da quanto previsto dal regolamento. In tal caso il Gestore è tenuto ad informare l'utente del motivo di mancata raccolta.

Articolo 9 – Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)

1. Viene consentita e favorita la pratica dell'autotrattamento della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche. Il compostaggio deve avvenire sul terreno adiacente al luogo di produzione del rifiuto organico. Soluzioni diverse devono essere espressamente autorizzate dal gestore.
2. In caso di esecuzione del compostaggio domestico l'utente può non attivare la raccolta della frazione organica avvalendosi quindi della riduzione tariffaria prevista. Il Comune, anche tramite il Gestore del servizio, si riserva di effettuare controlli sull'effettiva pratica del compostaggio domestico.
3. La struttura di compostaggio dovrà essere utilizzata da un solo nucleo familiare e possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - "concimaia": realizzata secondo le prescrizioni previste dai regolamenti vigenti;
 - "composter": contenitore di capacità variabile costituito generalmente da materiale plastico o similare, munito di coperchio e/o portello laterale per l'estrazione del compost maturo e di piccoli fori ai lati o nel basamento per favorire l'ossigenazione interna del cumulo di rifiuti organici conferiti.

4. Possono essere previste anche altre modalità di compostaggio qualora compatibili con le norme e i regolamenti vigenti e realizzate in modo tale da consentire i controlli sull'effettiva esecuzione dell'attività da parte dell'amministrazione comunale o del gestore del servizio.
5. Il composter potrà essere assegnato a titolo di comodato d'uso gratuito da parte del Gestore del servizio, previa richiesta dell'utente o direttamente acquistato dallo stesso presso un rivenditore ufficiale. In quest'ultimo caso la richiesta di riduzione tariffaria dovrà essere accompagnata da copia del documento contabile di acquisto.
6. Il compostaggio domestico deve essere realizzato tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e di non dare luogo ad emissioni di odori nocivi. Non sono ammesse metodologie di compostaggio che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
7. Particolare attenzione e maggiori distanze sono opportune qualora la facciata del fabbricato della proprietà confinante, che si affaccia sull'area dove si trova la struttura di compostaggio, sia finestrata e occupata da locali tipo cucine e camere.
8. Qualora durante i controlli eseguiti dal Gestore del servizio sui composter assegnati dallo stesso o in quelli precedentemente assegnati dal Comune in comodato d'uso gratuito alle utenze domestiche, venisse accertata la mancata o scorretta utilizzazione degli stessi, l'utenza assegnataria dovrà restituire la struttura in questione, con conseguente decadenza del diritto di riduzione della relativa tariffa e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento. Fatti salvi i diritti di proprietà, la decadenza della riduzione si applica anche nel caso di mancata o scorretta utilizzazione dei composter acquistati direttamente da parte dell'utenza domestica o di concimaia.
9. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Articolo 10 – Centro comunale di raccolta

1. Il Centro comunale di raccolta (Ecocentro) è costituito da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati (elencati nell'allegato I, paragrafo 4.2 del DM 8 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni) conferiti in maniera differenziata come da specifico regolamento di gestione del centro comunale di raccolta (**cf. Allegato B**).

Articolo 11 – Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

1. Sino alla data in cui verrà data attuazione alle disposizioni di cui agli artt. 195, comma 2, lettera e) e 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività elencate all'art.184, comma 3, lettere a), c), d), e), f) ed h) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco riportato al punto n. 1.1.1. lettera a) della Deliberazione del 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915, integrata con le voci accessori per l'informatica e rifiuti sanitari di cui all'art.2, comma 1, lettera g) D.M. n.219 del 26.06.2000, sono assimilati ai rifiuti urbani agli effetti del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. (**cf. Allegato A**).
2. Fanno eccezione a decorrere dal 01.01.2003 i toner esauriti degli apparecchi fotocopiatori e le cartucce esaurite di qualunque stampante, le quali vengono escluse dall'assimilabilità ai rifiuti urbani e dovranno essere quindi smaltite e/o se possibile rigenerate a cura di ditte autorizzate.
3. Sono assimilati per qualità i rifiuti speciali elencati in allegato al presente regolamento.

L'assimilazione avviene di norma senza limiti quantitativi. Il Gestore, nel caso le modalità gestionali di asporto rifiuti messe in atto non risultassero adeguate a garantire il servizio secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità o non risultassero adeguate in considerazione della natura, qualità, quantità e modalità di conferimento del rifiuto, può di volta in volta prevedere soglie quantitative diverse per specifiche tipologie di rifiuto o categorie di utenza. L'istruttoria è a carico del Gestore che la trasmette su richiesta al cliente e al Comune.

4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 comma del D.Lgs. n. 152/2006.
5. Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:
 - a. siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorobenzodiossione e/o policlorobenzofurani;
 - b. non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
 - c. presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta, come ad esempio:
 - i. consistenza non solida;
 - ii. produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - iii. fortemente maleodoranti;
 - iv. eccessiva polverulenza;
 - v. non siano ammissibili allo smaltimento in impianti per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D.lgs 36/2003;
 - vi. siano classificati come pericolosi.
6. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
 - a. rifiuti costituiti da pneumatici;
 - b. rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
 - c. rifiuti di imballaggi terziari;
 - d. rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali.
7. I criteri qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani potranno essere modificati e/o integrati dalla normativa statale specifica, senza necessariamente procedere alla variazione del presente Regolamento.
8. Le imprese hanno l'obbligo di conferire tramite il servizio di raccolta comunale la frazione dei rifiuti assimilati destinata allo smaltimento. Il servizio alle utenze suddette è offerto anche per la parte relativa alla raccolta differenziata con adesione facoltativa.
9. Ai sensi dell'art. 226 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti di imballaggi terziari di qualsiasi natura, mentre i secondari possono essere assimilati solo se conferiti in regime di raccolta differenziata.
10. I rifiuti speciali non pericolosi, come sopra dichiarati assimilati, restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e di smaltimento dei rifiuti ed i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tariffa comunale.
11. Sono sottratti alla privativa comunale i rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata, secondo le disposizioni contenute nel regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, la diretta destinazione al recupero, i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori e importatori sulla base della normativa vigente o di accordi di programma.

Articolo 12 – Esercizi stagionali

1. Gli esercizi stagionali (quali piscine, campeggi, ecc.) devono far pervenire all'Amministrazione comunale con preavviso di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero l'attivazione di apposito servizio di ritiro dedicato.
2. È obbligo dei titolari degli esercizi di cui al comma 1 provvedere all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dal Comune.

Articolo 13 – Espletamento dei servizi di raccolta e trasporto

1. Il Gestore, o eventuali altri soggetti ai quali sia stata appaltata l'esecuzione di singole attività connesse alla gestione del servizio di raccolta e trasporto, devono essere imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 o aventi altra idonea autorizzazione prevista dal decreto stesso.
2. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento o alla stazione di trasferimento è effettuato con automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, in modo da evitare dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori. Gli automezzi possono essere autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato e simili. Gli automezzi devono inoltre essere tenuti in efficienza, puliti e collaudati a norma di legge, assicurati, revisionati, ed a perfetta tenuta, onde evitare la dispersione del percolato.
3. Se necessario, il trasporto dei rifiuti può essere fatto con automezzi di modeste dimensioni, anche se privi di apparecchiatura per la compattazione. In tal caso, anche in relazione alla distanza dal centro di conferimento dei rifiuti, il gestore, ai sensi dell'art.193 del D.Lgs. 152/06 che autorizza la libera sosta dei veicoli e le attrezzature in assetto di trasporto per non più di 48 ore (escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione), può utilizzare uno o più siti, pubblici o privati, nei quali i rifiuti siano provvisoriamente stoccati in appositi containers, oppure riversati direttamente nei mezzi con compattatore. In tali casi il gestore deve evitare ogni spandimento o scarico di rifiuto a terra.

Articolo 14 – Destinazione dei rifiuti raccolti

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani residui conferiti al servizio avviene a cura del Gestore presso impianti in esercizio all'interno dell'Ambito territoriale ottimale.
2. I rifiuti urbani ed assimilati sono destinati ad impianti di recupero e/o selezione individuati dal Gestore.

Articolo 15 – Attività di gestione a scopo non professionale

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale.
2. A tal fine le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni devono stipulare un'apposita convenzione con il Gestore del servizio, previo nulla osta dei Comuni interessati.
3. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni per la raccolta dei rifiuti urbani riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza e delle norme igienico/sanitarie.
4. Le iniziative svolte in regime di convenzione non devono, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi del Gestore del servizio.

Articolo 16 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. Il Comune, autonomamente o per il tramite del Gestore, ma comunque in accordo con il Gestore, promuove campagne di sensibilizzazione e incentivazione alla collaborazione dei cittadini. Con cadenza periodica o all'occorrenza, i cittadini sono informati dei risultati raggiunti, in particolare per quanto riguarda la produzione dei rifiuti e il livello di raccolta differenziata.
2. Vengono favorite iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste dal presente Regolamento.

Articolo 17 – Spazzamento e lavaggio strade

1. Il servizio di spazzamento e lavaggio strade viene effettuato entro il perimetro, con le modalità e le frequenze delineate nel Piano Finanziario secondo le effettive necessità e nel rispetto di

quanto previsto dal contratto di servizio ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo a terzi, la cui pulizia è a carico del concessionario o usuario.

2. All'interno del perimetro definito, lo spazzamento del suolo deve essere eseguito in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:
 - a. le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
 - b. le piazze;
 - c. i marciapiedi;
 - d. le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade;
 - e. i percorsi pedonali anche coperti.
 - f. le piste ciclabili.
3. Il servizio di spazzamento meccanico con macchine operatrici e il lavaggio con lava strade può essere attuato posizionando apposita segnaletica mobile o fissa indicante l'orario ed il giorno in cui si svolge il servizio. Il materiale raccolto deve essere trasportato e trattato in impianti autorizzati a norma di legge.
4. Per consentire un agevole espletamento delle operazioni di spazzamento possono essere vietati il parcheggio e comunque l'occupazione di spazi pubblici in giorni e orari prefissati.

Articolo 18 – Cestini stradali

1. Allo scopo di consentire lo smaltimento di rifiuti di piccola pezzatura da parte dei passanti, il Comune provvede, ove riterrà opportuno, ad installare appositi cestini o contenitori simili su aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, la cui gestione viene assicurata dal Gestore del servizio.
2. E' vietato conferire i rifiuti di altra natura in detti contenitori.

Articolo 19 – Raccolta di rifiuti abbandonati

1. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi dal Gestore, anche su richiesta del Comune. Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera e adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti e il loro trasporto fino all'impianto di trattamento finale.
2. L'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti, a norma di legge, al fine di rintracciare gli eventuali soggetti responsabili dell'abbandono.
3. Per attività di messa in sicurezza d'emergenza il Comune può avvalersi del Gestore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 20 – Carogne di animali

1. Il Comune provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente quando previsto dalla legge) delle spoglie di animali domestici e selvatici rinvenuti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
2. Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dall'Amministrazione comunale, anche su indicazione dei Servizi veterinari competenti.

Articolo 21 – Pulizia delle aree di mercato, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati, e gli operatori di luna park, circhi, spettacoli viaggianti e simili, se su area pubblica o di uso pubblico, sono tenuti a mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo a raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività.
2. Gli enti, associazioni, circoli, partiti o altri soggetti, singoli o associati, che intendano organizzare le iniziative di cui al comma precedente su area pubblica o di uso pubblico, sono tenuti a dare preavviso agli uffici preposti allegando il programma delle iniziative ed indicando

le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di permettere l'organizzazione del servizio di asporto dei rifiuti attraverso il gestore. Allo stesso fine gli uffici comunali che sono in possesso di informazioni utili circa lo svolgimento delle medesime iniziative devono trasmetterle al gestore con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento.

3. Il Gestore può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Articolo 22 – Aree di sosta nomadi

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti. Gli utilizzatori delle aree sono comunque tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale, in particolare conferendo i rifiuti in modo differenziato e lasciando l'area sgombra da rifiuti abbandonati, in particolare ingombranti.

Articolo 23 – Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma precedente vengono gestiti con le modalità ordinarie e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
3. I rifiuti di cui alla lettera b) sono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitaria, in ossequio a quanto previsto dal DPR 254/2003. Tali rifiuti devono essere:
 - confezionati dopo eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all'interno dell'area cimiteriale recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";
 - depositati provvisoriamente solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in idonea area all'interno del cimitero;
 - avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa.
4. Il trasporto dei rifiuti di cui al comma 1 deve avvenire con idonei mezzi chiusi. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

Articolo 24 – Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione secondo quanto disposto dalla normativa in vigore (D. Lgs. 24.06.2003 n.209 e s.m.i.).

Articolo 25 – Rifiuti inerti

1. Le utenze non domestiche che eseguono lavori di demolizione, ordinaria manutenzione, ristrutturazione o sostituzione di impianti sanitari e simili devono conferire i materiali inerti provenienti dalla loro attività presso impianti autorizzati.
2. Le utenze domestiche possono conferire nel centro di raccolta comunale i materiali inerti, derivanti da piccoli lavori, effettuati in economia, di demolizione, ordinaria manutenzione,

ristrutturazione o sostituzione di impianti sanitari e simili, provenienti dalle abitazioni private, entro i limiti previsti dal presente regolamento (**allegato B**). I materiali suddetti devono essere conferiti con trasporto a carico dell'utente.

Articolo 26 – Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali ed il soggetto per cui tali operazioni sono svolte, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, hanno l'obbligo di provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio nel caso di una trattrice agricola che perda zolle di terra sulla pubblica via).
3. In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Gestore del servizio che può rivalersi sui responsabili.

Articolo 27 – Obblighi e divieti

1. La responsabilità del conferimento corretto del rifiuto urbano o assimilato ricade in capo al produttore del rifiuto medesimo che deve rispettare le norme del presente regolamento.
2. Fatti salvi gli obblighi e divieti previsti in altre parti del presente regolamento:
 - a) I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e nella normativa vigente.
 - b) Chiunque conferisca il rifiuto deve attenersi alle seguenti regole generali:
 1. gli sportelli dei contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere lasciati chiusi dopo l'uso;
 2. il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica qualora previsti;
 3. nel caso il sistema di raccolta preveda il ritiro domiciliare, i rifiuti devono essere esposti dopo le ore 19:00 della sera prima del giorno previsto per la raccolta in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene eseguita la raccolta stessa;
 4. se il conferimento è fatto tramite sacchi, questi devono essere ben chiusi e per il conferimento del multimateriale devono essere sacchi marchiati "Soraris";
 5. chi conferisce il rifiuto per mezzo di contenitori è tenuto a mantenere gli stessi puliti e decorosi;
 6. in caso di servizio domiciliare, il conferimento deve avvenire, di norma, su area pubblica nel punto più prossimo alla sede stradale che sia comunque idoneo ad evitare ogni intralcio al transito veicolare e pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione; nel caso in cui l'individuazione del punto di conferimento ottimale sia complessa o controversa, il produttore deve attenersi alle indicazioni impartite dal Gestore nel rispetto del presente regolamento;
 7. nel caso di vicoli stretti o in altri casi in cui il Gestore, lo ritenga necessario per la miglior funzionalità ed economicità del servizio, i contenitori devono essere collocati vicino all'accesso alla strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Gestore;
 8. gli oggetti taglienti o acuminati, se conferiti in sacchi, devono essere protetti in modo da evitare danni agli operatori della raccolta. Tali oggetti devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità;
 9. il conferimento dei rifiuti per i quali è previsto l'uso di apposito contenitore può essere fatto solo all'interno del contenitore stesso; pertanto non è possibile conferire il rifiuto sfuso o in sacchi all'esterno del contenitore, salvo diversa indicazione del Gestore;
 10. le ceneri, comunque spente e fredde, e qualsiasi altro materiale polverulento deve essere conferito chiuso in sacchi;
 11. la detenzione iniziale del rifiuto deve avvenire unicamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso. Il produttore è tenuto a conservare i rifiuti separatamente a seconda della destinazione finale in conformità con le disposizioni riguardanti la raccolta ed in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

c) In particolare è vietato:

1. l'abbandono e il deposito dei rifiuti nelle aree destinate alla raccolta, al di fuori degli specifici contenitori;
2. il conferimento e/o l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto compresi i rifiuti particolari, anche se in sacchi perfettamente sigillati, al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente previsti o, comunque, in difformità da quanto previsto dal sistema di raccolta;
3. il conferimento in contenitori affidati in modo personale ad altri utenti;
4. l'esposizione di rifiuti sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni di raccolta pubblicizzati agli utenti;
5. trattare, bruciare, depositare o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto, eliminare i rifiuti sul proprio fondo, bruciandoli all'aperto, sotterrando o facendoli marcire, fatto salvo il compostaggio se praticato nelle modalità corrette; è fatta salva inoltre la combustione di scarti vegetali secchi, effettuata in ottemperanza alla normativa vigente;
6. ogni forma non autorizzata di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta di competenza del servizio pubblico;
7. il conferimento nei contenitori o nei circuiti destinati alla raccolta del rifiuto residuo di rifiuti differenziati o comunque contenenti significative quantità di rifiuto differenziabile;
8. mescolare ai rifiuti sostanze escluse dal servizio;
9. il conferimento al servizio di rifiuti speciali non assimilati per i quali non sia stato istituito servizio pubblico integrativo;
10. il conferimento al servizio di animali morti o il loro abbandono su aree pubbliche o ad uso pubblico;
11. il conferimento di materiali accesi o non completamente spenti quali ceneri, scorie od altri oggetti e sostanze in stato incandescente oppure ardente;
12. il conferimento di rifiuti liquidi, salvo nei casi espressamente previsti dal regolamento e dal sistema di raccolta;
13. il conferimento di rifiuti sciolti o inseriti in sacchetti non ben chiusi o che, più in generale, abbiano caratteristiche tali da complicare le operazioni di raccolta o provocare danni;
14. il conferimento all'interno dei contenitori o sacchi del servizio domiciliare di materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento, di rifiuti non assimilati e/o tossici e nocivi;
15. il conferimento di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti o che, per dimensioni, consistenza o altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
16. introdurre materiali ingombranti tali da poter inceppare il sistema della bocca di conferimento e di compattazione dei sistemi multiutenza o delle isole interrate;
17. il conferimento di rifiuti diversi da quelli a cui i contenitori o sistemi di raccolta sono destinati, o più in generale il conferimento di rifiuti con modalità diverse da quelle individuate e comunicate da parte del Gestore;
18. il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
19. il conferimento in altro comune di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale;
20. Il conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta;
21. l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico tramite l'abbandono di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, o lo spandimento di olio e simili;
22. il danneggiamento o l'imbrattamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti anche causato dall'inserimento di materiali ingombranti o comunque non idonei nelle bocche dei contenitori;
23. il furto o lo spostamento dei contenitori da parte di personale non autorizzato o più in generale l'uso improprio degli stessi;
24. affiggere manifesti o locandine di qualsiasi tipo sui contenitori in assenza di autorizzazione;
25. tenere condotte che intralcino o ritardino l'opera degli addetti al servizio ed al controllo;

26. introdurre qualunque tipologia di rifiuto nei pozzetti stradali, in qualsiasi maniera, anche a seguito del lavaggio di strade;
 27. lo smaltimento dei rifiuti in fognatura;
 28. l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata, da parte di Associazioni, Enti o Imprese pubbliche e private, se non preventivamente autorizzate dal Gestore del servizio;
- d) Non viene considerato abbandono:
1. il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare nei tempi e nei modi regolati dal presente Regolamento;
 2. il conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori previsti per il servizio di raccolta, purché il rifiuto conferito non sia di tipologia diversa da quella per la quale i contenitori stessi sono stati predisposti;
3. I produttori di rifiuti urbani ed assimilati hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste dal Comune e dal Gestore necessarie a garantire il corretto conferimento dei rifiuti, fatte salve le norme sulla tutela della privacy.

TITOLO 3

CONTROLLI, SANZIONI E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

Articolo 28 – Competenza e giurisdizione

1. Ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 6 della L.R. 3/2000 la Provincia è preposta al controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti.
2. Ai sensi dell'art.262 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fatte salve le altre disposizioni della L. 24/11/1981 n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art.261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'art.226, comma 1, per le quali è competente il Comune.

Articolo 29 – Controlli e vigilanza

1. Il Gestore potrà effettuare controlli sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti. Tali controlli potranno essere effettuati anche congiuntamente alla polizia locale oltre che ai dipendenti comunali a ciò formalmente incaricati, al fine di applicare le sanzioni amministrative previste dallo stesso e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

Articolo 30 – Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Sindaco può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle norme vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Articolo 31 – Sanzioni generali

1. Come indicato all'art. 9 della Legge n.689/1981, salvo quanto previsto dalle norme statali e regionali, per le violazioni previste dal presente regolamento sarà applicata una sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 con le modalità previste dalla stessa legge.
2. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, in particolare a quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
3. Alle attività di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui al Capo I della Legge n.689 del 24.11.1981 ed eventuali modificazioni.

4. In ogni fattispecie si graderà la sanzione alla gravità della violazione con riguardo alla eventuale recidività del fatto.

Articolo 32 – Sanzioni specifiche

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO MINIMO
ART.7 – comma 3 ART. 27 – comma 2	Divieto di esposizione dei propri contenitori sul suolo pubblico al di fuori dei giorni e delle modalità stabilite e/o rifiuti non adeguatamente confezionati.	Euro 150,00
ART.21 – comma 1	Commercio ambulante: obbligo di pulizia del singolo posteggio entro 1 ora dall'orario di chiusura.	Euro 150,00
ART.21 – comma 1	Aree occupate da spettacoli di tipo saltuario: obbligo di pulizia delle aree in questione durante e dopo l'uso delle stesse	Euro 200,00
ART.21 – comma 1	Aree utilizzate per manifestazioni pubbliche: obbligo dei promotori di pulizia dei rifiuti prodotti e/o abbandonati dai frequentatori	Euro 200,00
ART. 22	Aree sosta nomadi: obbligo pulizia	Euro 200,00
ART.27 – comma 2 c) 7.	Cernita, rovistamento e prelievo rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio pubblico	Euro 150,00
ART.27 – comma 2 c) 25.	Affiggere sui contenitori pubblici materiali di qualunque natura o dimensione	Euro 100,00
ART.27 – comma 2 c) 24.	Spostare danneggiare o rubare i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti assegnati alle varie utenze domestiche e non domestiche	Euro 200,00
ART.27 – comma 2 c) 26.	Comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta dei veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti allo spazzamento negli orari prefissati	Euro 150,00
ART.27 – comma 2 c) 16. – 17.	Conferire al servizio di raccolta materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni consistenza ed altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, pericolo per i cittadini e per gli addetti ai servizi.	Euro 200,00
ART.27 – comma 2 c) 18.	Conferire rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori, sono stati predisposti e assegnati.	Euro 150,00
ART.27 – comma 2 c) 19.	Uso dei servizi pubblici inerenti la gestione dei rifiuti da parte di utenti non residenti nel territorio comunale.	Euro 200,00
ART.27 – comma 2 c) 12. -13.	Conferire al servizio di raccolta rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché materiali accesi, non completamente spenti o comunque tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo.	Euro 200,00
ART.27– comma 2 c) 8.	Conferire nei contenitori per il secco non riciclabile o dell'umido, rifiuti riciclabili ovvero conferimento errato delle frazioni riciclabili	Euro 150,00
ART.27 – comma 2 c) 9.	Miscelazione dei rifiuti non pericolosi con rifiuti pericolosi.	Euro 200,00
ART.27 – comma 2 c) 22.	Abbandono di piccoli rifiuti sul suolo (bucce, pezzi di carta, pezzi di pane, sigarette, barattoli, bottiglie e simili), nonché l'insudiciamento da parte di cani o di altri animali, spandimento di olio e simili.	Euro 150,00
ART.27 – comma 2 c) 6.	Combustione o interrimento rifiuti sul proprio fondo	Euro 150,00
ART.27 – comma 2 c) 28.	Introdurre qualunque tipo di rifiuti nei pozzetti stradali	Euro 200,00
ART.27 – comma 2 c) 29.	Smaltimento dei rifiuti in fognatura.	Euro 300,00
ART.27 – comma 2 c) 30.	Attivazione iniziative di raccolta differenziata non autorizzate	Euro 150,00
Art. 9 – comma 8	Mancata effettuazione del compostaggio domestico o mancato rispetto delle norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico previste dal Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani e/prodotto, a fronte di convenzione stipulata con il gestore del servizio	Euro 100,00

Articolo 33 – Danni e risarcimenti

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico del responsabile.

Articolo 34 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo le approvazioni di legge.
2. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia, nonché quanto previsto dagli altri regolamenti comunali.

ALLEGATO A

Classificazione dei rifiuti assimilati agli urbani

I rifiuti assimilati devono provenire da:

- a) attività commerciali;
- b) attività di servizio;
- c) attività artigianali;
- d) insediamenti produttivi.

Non devono essere pericolosi o contenere sostanze pericolose e non devono presentare caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal servizio comunale.

Nello specifico sono da escludere:

- materiali non aventi consistenza solida;
- materiali che, sottoposti a compattazione, presentino quantità di percolato superiore all'1% in volume;
- materiale fortemente maleodorante al momento del conferimento;
- materiali eccessivamente polverulenti che possano espandersi nell'atmosfera.

I rifiuti assimilati debbono presentare una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o comunque essere costituiti dai seguenti manufatti e materiali elencati con il corrispondente codice C.E.R.:

1. imballaggi primari e secondari costituiti principalmente da vetro (150107), carta e cartone (150101), plastica (150102), metallo e simili (150104);
2. contenitori vuoti costituiti da uno o più dei seguenti materiali: carta, vetro, plastica, metallo e simili (stessi codici del punto 1);
3. sacchi e sacchetti di carta o plastica (stessi codici del punto 1);
4. fogli di carta (200101), plastica e cellophane (200139);
5. cassette e pallets di plastica (non costituenti imballaggi terziari) (200139), se di legno (200138);
6. materiali accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili (200301);
7. frammenti e manufatti di vimini e sughero (030101);
8. paglia e prodotti di paglia (200201);
9. scarti di legno, trucioli e segatura (030105);
10. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile (030302);
11. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta (040222);
12. feltri e tessuti non tessuti (200111);
13. pelle e similpelle (040109);
14. gomma e caucciù in ritagli (200139);
15. resine termoplastiche e termoindurenti allo stato solido e manufatti composti da tali materiali (200139);
16. rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'art.2, comma 3, punto 2) del D.P.R. n.915/1982 (200307);
17. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro, roccia e simili (170604 non contenenti amianto);
18. espansi plastici (200139) e minerali (170904) e simili;
19. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere costituiti da materiali del presente elenco (occorre preventivamente effettuare l'analisi merceologica per determinare l'assimilabilità e relativo codice: nel linoleum prodotto negli anni '80 potrebbe esserci amianto);
20. materiali vari in pannelli di legno (200138), gesso (170802), plastica e simili (200139);
21. manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili (200140)
22. nastri abrasivi (120117);
23. cavi e materiale elettrico fuori uso in genere (170411, 200136);
24. pellicole, lastre fotografiche e radiografiche sviluppate (090107 se contenenti argento, 090108 se non contenenti argento);
25. scarti in genere della produzione alimentare: rifiuti biodegradabili di cucine e mense

- (200108), oli e grassi commestibili (200125);
26. scarti vegetali in genere (200201);
 27. residui animali o vegetali (200201);
 28. accessori per l'informatica, fatta eccezione per i toner esauriti degli apparecchi fotocopiatori e le cartucce esaurite di qualunque stampante (200136);
 29. pannoloni, traverse, salvamaterassi, salviette monouso, guanti monouso, indumenti monouso, siringhe sprovviste di ago per l'alimentazione (200301), esclusi materiali provenienti da ambienti infettivi o contaminati ai sensi della deliberazione c.c. n. 60 del 30/09/2003.

ALLEGATO B

Regolamento per la gestione del centro comunale raccolta rifiuti

Art. 1 – Oggetto del presente Regolamento.

- 1) Il presente Regolamento disciplina la gestione, l'accesso ed il conferimento del centro comunale di raccolta rifiuti, definito in seguito ecocentro.
- 2) La gestione delle operazioni interne dell'ecocentro è effettuata dal soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, sia direttamente che indirettamente;

Art. 2 – Definizioni

- 1) Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - a) **Centro comunale di raccolta (di seguito ecocentro):** area presidiata e allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il Gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
 - b) **Conduttore del servizio di custodia e controllo:** il soggetto incaricato dal gestore dell'ecocentro alle operazioni di custodia, controllo e vigilanza sul regolare funzionamento dell'ecocentro, definito in seguito **conduttore**.
 - c) **Gestore del servizio pubblico di igiene ambientale e dell'ecocentro:** il soggetto che effettua il servizio comunale di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti nelle forme previste dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.
 - d) **Gestore dell'ecocentro:** il soggetto che effettua il servizio comunale di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti nelle forme previste dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., ovvero l'Amministrazione comunale nel caso di gestione diretta dell'ecocentro.
 - e) **Area conferimento continuo:** area attigua all'ecocentro presidiata da videosorveglianza, allestita per il conferimento, 24 ore su 24, per frazioni omogenee dei rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche.
 - f) **Referente tecnico per l'ecocentro:** il soggetto responsabile del funzionamento dell'ecocentro e della gestione dello stesso nel rispetto della normativa vigente, incaricato dal Gestore dell'ecocentro.
 - g) **AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche):** le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
 - h) **RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche):** le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guaste, inutilizzate, o obsolete e che ai sensi della normativa ambientale si considerano rifiuti (art. 183, comma 1, lett. a) del D.lgs. 152/2006), inclusi tutti i componenti e i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto, quando si assume la decisione di disfarsene.

Art. 3 – Bacino e tipologia di utenza.

- 1) Il servizio è operativo esclusivamente per le utenze domestiche e le utenze non domestiche insediate nel territorio comunale, limitatamente ai rifiuti urbani e speciali assimilati, salvo diverse disposizioni.

Art. 4 – Obiettivo dell'ecocentro.

- 1) L'ecocentro comunale ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza dei criteri d'efficacia, efficienza ed economicità, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia secondo i criteri di cui all'art. 178 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i..

Art. 5 – Conduttore del servizio di custodia e controllo dell'ecocentro-

- 1) Il personale conduttore del servizio di custodia e gestione operativa dell'ecocentro deve essere munito di cartellino di identificazione visibile agli utenti e deve provvedere:

- a) all'apertura e chiusura dell'ecocentro, nel rispetto degli orari previsti;
 - b) all'apertura dell'ecocentro per consentire l'effettuazione dei servizi di prelievo dei rifiuti da parte del trasportatore incaricato;
 - c) all'applicazione e rimozione delle dotazioni per la copertura dei contenitori ove previsto;
 - d) ad accertare il diritto di accesso all'ecocentro delle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso la verifica del documento d'identità;
 - e) alla sottoscrizione dei documenti di trasporto per conto del produttore (F.I.R. – formulario di servizio, scheda di trasporto);???
 - f) alla registrazione dei conferimenti effettuati dalle utenze non domestiche (allegato 1a del D.M. 08/04/2008 e s.m.i); ???
 - g) ad istruire ed indirizzare l'utente verso il contenitore apposito, fornendo eventualmente un aiuto durante le operazioni di scarico ove necessario e compatibilmente con il carico di lavoro nel determinato momento;
 - h) a mantenere l'area ordinata ed efficiente, direttamente o segnalando al Gestore dell'ecocentro gli interventi necessari;
 - i) ad informare con opportuno preavviso l'incaricato a ciò preposto in caso di necessità di svuotamento dei contenitori;
 - j) al ritiro e alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti urbani pericolosi come previsto dalla normativa vigente in materia;
 - k) a comunicare all'ente gestore dell'ecocentro ogni condizione anomala che dovesse verificarsi.
- 2) Potranno inoltre essere richieste al conduttore di cui al comma 1) prestazioni aggiuntive, quali il rilascio di ricevute o il ritiro di documenti.
 - 3) Il conduttore del servizio di custodia e controllo dovrà mantenere un comportamento corretto e decoroso con l'utenza.
 - 4) Il conduttore del servizio di custodia e controllo dovrà indossare idonei mezzi di protezione individuale (guanti, scarpe, copricapo, gilet alta visibilità, ecc...).
 - 5) E' fatto divieto assoluto per il conduttore di ricevere qualunque tipo di regalia o altra utilità, anche di modico valore.
 - 6) E' fatto divieto assoluto sia per il conduttore che per gli utenti di asportare materiali di qualsiasi natura ed in qualsiasi quantità anche minima.
 - 7) In caso di comportamenti scorretti, il conduttore dovrà tempestivamente comunicare agli organi competenti le informazioni (estremi della persona, infrazione commessa, ora dell'evento e numero di targa del veicolo) atte ad identificare i responsabili e a comminare le sanzioni di cui all'art. 14.

Art. 6 – Tipologie di rifiuti raccolti presso l'ecocentro

- 1) Presso l'ecocentro comunale possono essere conferite le quantità e tipologie di rifiuto definite nel *Prospetto quantità e tipologie conferibili presso l'ecocentro comunale*, allegato C al presente regolamento.
- 2) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici possono essere conferiti presso il centro di raccolta, nell'ambito del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, alle seguenti condizioni:
 - a. i rifiuti devono essere assimilati agli urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 11 del presente "*TESTO UNICO DELLE NORME PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI*"
 - b. il produttore dei rifiuti deve essere regolarmente iscritto a ruolo negli elenchi degli utenti paganti la tariffa rifiuti;
 - c. le quantità e le tipologie di rifiuti assimilati conferibili sono stabilite nel *Prospetto quantità e tipologie conferibili presso l'Ecocentro comunale* - allegato C, in relazione a specifici tipi di attività esercitate dagli utenti e compatibilmente con il mantenimento della corretta gestione del centro di raccolta e della fruizione da parte degli utenti;
 - d. Le attività produttive sulle quali sia stata esclusa parzialmente l'applicazione della tariffa (o tassa) sui rifiuti per le superfici ove si formano di regola, ossia in via definitiva e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili e/o pericolosi oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori,

possono conferire esclusivamente i rifiuti assimilati prodotti sulle superfici considerate per l'applicazione della tariffa (tassa).

- 3) I rifiuti pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici non possono essere conferiti in ecocentro.
- 4) RAEE pericolosi e non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici possono essere conferiti presso il centro di raccolta solo se originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che potrebbero essere usate sia da nuclei domestici sia da utilizzatori diversi dalle utenze domestiche, cosiddette DUAL USE (art. 4 comma 1 punto l) del D.lgs. 49/2014) (a titolo meramente esemplificativo sono sempre vietati rifiuti da celle frigo industriali, banchi refrigerati per alimenti utilizzati nella piccola e grande distribuzione, tubi al neon di grandi dimensioni, lavatrici industriali, ecc.). Le quantità di rifiuti conferibili sono stabilite nel Prospetto quantità e tipologie conferibili in Ecocentro - allegato C
- 5) I contenitori e le aree di deposito dei rifiuti sono dotate di apposita cartellonistica, riportante le tipologie di materiali ammessi, affinché gli utenti possano facilmente conferire correttamente le frazioni differenziate.
- 6) Il gestore dell'ecocentro, in accordo con l'Amministrazione comunale, ha facoltà di modificare le tipologie di rifiuti che possono essere accettati presso l'ecocentro, previo aggiornamento dell'autorizzazione dell'ecocentro. Inoltre, il gestore dell'ecocentro ha facoltà di aprire il centro di raccolta al ricevimento dei RAEE da parte degli installatori e della grande distribuzione (distributori/venditori) provenienti dal territorio dei comuni conferenti ed extra territoriali.
- 7) Quantità eccedenti i limiti riportati nell'Allegato C possono essere conferite nell'ecocentro previo accordo con il gestore.

Art.7 – Rifiuti non ammessi in ecocentro

- 1) Si intendono esclusi tutti i rifiuti non espressamente indicati nel precedente art.6, il cui eventuale rinvenimento comporterà la verifica per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.14 del presente regolamento.

Art. 8 – Accesso all'ecocentro

1. L'accesso presso l'ecocentro è consentito:

- alle utenze domestiche, regolarmente iscritte nei ruoli per la tariffa rifiuti, opportunamente dotate di tessera identificativa o del documento di riconoscimento in corso di validità:
 - a. La tessera viene consegnata ad ogni utente abilitato all'ingresso al centro di raccolta (cittadino residente nel comune o altre utenze autorizzate) e consente l'ingresso al centro di raccolta e lo scarico di tutti o alcuni tipi di rifiuti per i quali il centro è autorizzato;
 - b. La tessera è strettamente personale: ad ogni nucleo familiare viene consegnata un'unica tessera numerata che potrà essere utilizzata da tutti i membri della famiglia;
 - c. Nel caso in cui ci si presenti all'ecocentro senza tessera e documento di riconoscimento, il conduttore non permetterà l'accesso all'impianto.
- alle utenze non domestiche, aventi sede o unità locale nel Comune, il cui immobile risulti regolarmente iscritte nei ruoli per la tariffa rifiuti ed in regola con il pagamento del corrispettivo, per il conferimento di rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - d. i rifiuti speciali che l'utenza intende conferire devono essere assimilati agli urbani sulla base dei criteri di cui all'art. 11 del presente regolamento;
 - e. essere in possesso del nulla osta fornito dall'ente gestore dell'ecocentro (?) per il conferimento dei rifiuti al centro di raccolta e della relativa tessera di accesso;
 - f. L'utenza non domestica deve presentare la scheda rifiuti di cui al D.M. 13/05/2009 relativa ai rifiuti che intende conferire;
 - g. Per il conferimento dei RAEE, gli installatori e la grande distribuzione (distributori/venditori) devono essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto ed essere in possesso della documentazione di trasporto come previsto dal DM 8 marzo 2010 n. 65. La grande distribuzione dovrà inoltre essere registrata al centro di Coordinamento RAEE.
 - h. Le aziende, utenze non domestiche, che, in qualità di "produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti", trasportano con propri mezzi i propri rifiuti al centro di raccolta, hanno l'obbligo, per tali trasporti, di

essere iscritti nella relativa categoria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera b) del D.M. 3 giugno 2014 n. 120. L'utenza non domestica è responsabile della regolarità del trasporto dei propri rifiuti dal luogo di produzione all'ecocentro, ai sensi della normativa vigente;

- al personale dell'ente gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti che, per esigenze di servizio, effettua operazioni di carico o trasbordo dei rifiuti. Durante tali operazioni, se effettuate durante l'orario di apertura dell'ecocentro, il personale conduttore può decidere di sospendere temporaneamente l'accesso agli utenti per motivi di sicurezza;
 - al personale comunale per operazioni di conferimento dei rifiuti. L'accesso dovrà avvenire durante gli orari di apertura del centro di raccolta, diversamente l'ingresso straordinario dovrà essere concordato con l'ente gestore dell'ecocentro;
 - al personale del conduttore incaricato dal gestore dell'ecocentro per operazioni di apertura, custodia e controllo;
 - al personale addetto incaricato dal gestore dell'ecocentro per operazioni di prelievo e trasporto dei rifiuti conferiti;
 - ad altro personale addetto temporaneamente autorizzato dal gestore dell'ecocentro o dal Comune, in accordo con il gestore dell'ecocentro, per l'espletamento di specifici compiti strettamente legati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e alla sorveglianza ed alla manutenzione;.
2. E' escluso l'accesso per il conferimento di rifiuti, anche se urbani o assimilabili, per conto terzi, provenienti dall'esercizio di attività imprenditoriali o professionali prestate al di fuori della sede della ditta, a ditte operanti attività a domicilio quali traslocatori, giardinieri, idraulici, imbianchini, elettricisti, imprese edili e/o artigiane, ecc. per le quali i suddetti rifiuti costituiscono scarto inerente lo svolgimento della propria attività, in quanto questi materiali devono essere conferiti direttamente, negli impianti di smaltimento autorizzati. Le utenze domestiche che volessero conferire propri rifiuti voluminosi avvalendosi di veicoli commerciali anche di terzi (furgoni e simili), sono tenute ad accedere e conferire personalmente all'ecocentro.
 3. I rifiuti, opportunamente separati, dovranno essere conferiti durante gli orari di apertura dell'ecocentro e l'utente dovrà rispettare tutte le disposizioni impartite dagli addetti al servizio di custodia e controllo. I medesimi addetti hanno facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti di cui ai precedenti commi, coloro che intendono conferire rifiuti diversi da quelli indicati nell'Allegato C, nonché coloro che non rispettino le norme contenute nel presente regolamento.
 4. E' concesso l'accesso contemporaneo all'ecocentro di un numero di utenti non superiore alla capacità di controllo del personale preposto e comunque mai superiore al numero di posti autoveicolo disponibili presso l'ecocentro.
 5. L'ecocentro è accessibile nei giorni ed orari di apertura secondo il prospetto definito in accordo tra l'Amministrazione comunale e l'ente gestore dell'ecocentro. Tale prospetto sarà affisso in ecocentro e pubblicato sui siti web del gestore del servizio pubblico di igiene ambientale e dell'amministrazione comunale. Potranno essere definiti eventuali orari di apertura speciali dedicati alle utenze non domestiche autorizzate.
 6. Il calendario e gli orari del comma 5 potranno essere modificati dall'Ufficio Ecologia in accordo con il Gestore dell'ecocentro, sentito il parere della Giunta comunale.

Art. 9 – Modalità di utilizzo dell'ecocentro

1. L'utente per accedere all'ecocentro deve, a richiesta del personale conduttore del servizio di custodia, dimostrare di essere utente autorizzato e dichiarare la provenienza dei rifiuti che intende conferire. Nessun utente, anche se il conferimento dovesse avvenire a piedi, potrà accedere senza documentare il proprio ingresso.
2. All'accesso, l'utente deve collocare l'automezzo nei parcheggi predisposti ed utilizzare esclusivamente l'apposito spazio pedonale per lo scarico dal mezzo ed il conferimento manuale nei contenitori.
3. I rifiuti devono essere scaricati in maniera differenziata a cura dell'utente direttamente negli appositi contenitori; qualora l'utente si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.

4. Le operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti o contenenti materiali composti non dovranno essere eseguite all'interno dell'ecocentro per ragioni di sicurezza. L'utente è tenuto a suddividere i rifiuti preliminarmente l'accesso in ecocentro.
5. Devono essere rispettate tutte le disposizioni impartite dal personale conduttore del servizio di controllo il quale ha facoltà di respingere in qualsiasi momento gli utenti che non rientrano tra quelli previsti dall'art. 8 nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi o in quantità diverse da quelli previsti dall'art. 6 o difformi alle norme del presente Regolamento. E' facoltà del conduttore allontanare gli utenti che recano disturbo o adottino un comportamento palesemente scorretto.
6. L'utente, responsabile del conferimento di rifiuti non ammessi, è soggetto a sanzioni amministrative e/o penali, nonché tenuto al risarcimento dei danni economici causati, anche se la natura inquinante del materiale conferito, o la sua collocazione all'interno del carico, fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo.

Art.10 – Area di conferimento continuo

- 1) Presso l'ecocentro sono presenti delle strutture, attigue all'ecocentro con accesso dall'esterno 24 ore su 24, per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti. Possono conferire le sole utenze domestiche dotate di tessera di accesso la quale permette l'attivazione del sistema di conferimento. Tali rifiuti sono sottoposti alle prescrizioni previste dal seguente regolamento. Il presidio è garantito da un sistema di videosorveglianza che ne permette il controllo a distanza.

Art.11 – Norme di comportamento

- 1) Il conduttore addetto al servizio di custodia e controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto è autorizzato ad applicare e far rispettare le presenti norme.
- 2) Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori o della recinzione dell'ecocentro.
- 3) E' obbligatorio:
 - transitare adagio e condurre i veicoli a passo d'uomo;
 - parcheggiare negli appositi spazi;
 - rispettare segnali e cartelli;
 - prestare la massima attenzione nelle manovre;
 - rispettare i percorsi di viabilità interna per pedoni e autoveicoli;
 - evacuare il sito in caso di allarme;
- 4) L'utente accede all'ecocentro sotto la propria responsabilità, avendo cura di indossare adeguate calzature e guanti di protezione per la movimentazione dei rifiuti, e di tenere i bambini per mano evitando così di lasciarli incustoditi.

Art.12 – Compiti del gestore dell'ecocentro e del gestore del servizio di raccolta

- 1) Il gestore dell'ecocentro è responsabile della struttura e ha il compito di gestirla secondo le norme citate dal presente regolamento.
- 2) E' compito del gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti provvedere alla movimentazione e trasporto nei siti di conferimento o di smaltimento dei rifiuti raccolti presso l'ecocentro.
- 3) In caso di manovre errate da parte dell'utenza o del personale addetto all'attività di presa e trasporto dei rifiuti ovvero di atti dolosi e colposi, che arrechino danni alle strutture del centro di raccolta, il Conduttore del servizio di custodia e controllo dovrà immediatamente informare il gestore dell'ecocentro, il quale procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico del responsabile del danno.
- 4) Il Referente Tecnico per il centro di raccolta, come individuato all'art. 2 comma f), è incaricato delle seguenti funzioni:
 - a) coordinamento tecnico ed amministrativo dell'attività del centro di raccolta, in conformità alle prescrizioni del provvedimento di autorizzazione ed alla normativa vigente in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro;
 - b) verifica della formazione del personale operativo all'interno del centro di raccolta.

Art.13 – Divieti specifici per l'area ecocentro

- 1) È vietato:
 - a) L'abbandono di rifiuti all'esterno dell'ecocentro;

- b) L'abbandono di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- c) Il deposito di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui il contenitore è destinato;
- d) La cernita ed il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori;
- e) Lo scarico di rifiuti da parte di utenze non aventi titolo di cui all'art.3;
- f) Lo scarico di rifiuti diversi dalle tipologie previste dall'art.6;
- g) Il danneggiamento delle strutture dell'ecocentro
- h) Lo stazionamento presso l'ecocentro oltre il tempo strettamente necessario ad eseguire le operazioni di scarico dei materiali conferiti;
- i) Lo stazionamento presso l'ecocentro (sia all'interno che sull'area di pertinenza esterna), per fini diversi dal quello del conferimento dei propri rifiuti.
- j) Lasciare le aree di conferimento in condizioni pericolose, con detriti, frammenti di vetro, spandimenti di olio;
- k) Sporgersi o arrampicarsi sui parapetti;
- l) Entrare nei container senza l'assistenza dell'operatore;
- m) Fumare e usare fiamme libere;
- n) L'accesso ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t., ad eccezione dei mezzi del personale addetto all'attività di presa e trasporto dei rifiuti.
- o) Utilizzare per lo scarico lo spazio di manovra al di fuori dei parcheggi predisposti nonché ingombrare con automezzi lo spazio pedonale di scarico;
- p) Conferire rifiuti in sacchi chiusi o con modalità tali da non permettere il controllo visivo sul materiale conferito.

Art.14 – Sanzioni specifiche per violazioni del presente regolamento

Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente titolo si applicano le sanzioni amministrative, con le modalità e nelle forme di vigilanza, accertamento e irrogazione previste dalla Legge n. 689/81 e s.m.i, di seguito riportate:

Violazione	Riferimento	Sanzione minima
Accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio dell'ecocentro senza la debita autorizzazione, mancato rispetto delle indicazioni del personale di custodia, comportamenti che creino intralcio o ritardo alle attività presso l'ecocentro, inclusa la sosta di veicoli in spazi non destinati allo scopo.	Art. 9 commi 1, 2 Art. 11 Art. 13 commi 1h, 1i	€ 150,00
Mancata qualificazione dell'utente al momento dell'accesso o alla richiesta del personale di custodia	Art.11 - comma 1	€ 150,00
Abbandono o deposito rifiuti presso il centro di raccolta, all'esterno degli appositi contenitori	Art.13 comma 1a, 1b	€ 100,00
Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori sono destinati o di tipologia diversa da quella prevista.	Art.13 comma 1c, 1f	€ 150,00
Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori	Art.13 comma 1d	€ 100,00
Conferimento di rifiuti da utenze non aventi titolo all'accesso	Art.13 comma 1e	€ 200,00
Danneggiamento delle strutture dell'ecocentro	Art.13 comma 1g	€ 200,00

“Per tutte le altre violazioni al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7bis del TUEL verrà applicata una sanzione pecuniaria da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 500,00 euro secondo le modalità previste dalla Legge 24/11/81 n. 689.”

ALLEGATO C

Prospetto quantità e tipologie di rifiuto conferibili presso l'ecocentro comunale

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	CER	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
		Quantità massima conferibile	
Toner per stampa esauriti	08 03 18	4 pezzi/giorno 20 pezzi/anno	NON AMMESSO
Scarti di olio minerale, per motori, ingranaggi e lubrificazione	20 01 26*	5 litri/giorno 10 litri/anno	NON AMMESSO
Carta e cartone Imballaggi in carta e cartone	15 01 01 20 01 01	1 m ³ /giorno	2 m ³ /giorno
Nylon ed imballaggi in plastica	15 01 02	4 sacchi da 120 litri/giorno o 0,5 m ³ /giorno	4 sacchi da 120 litri/giorno o 0,5 m ³ /giorno
Plastica rigida	20 01 39	1 m ³ /giorno	NON AMMESSO
Metallo	20 01 40	1 m ³ /giorno	m ³ /giorno Max 1 m ³ /settimana
Vetro	20 01 02	0,5 m ³ /giorno	NON AMMESSO
Imballaggi in vetro	15 01 07	0,5 m ³ /giorno	0,5 m ³ /giorno
Multimateriale (plastica e lattine)	15 01 06	4 sacchi da 120 litri/giorno	4 sacchi da 120 litri/giorno
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose	15 01 10*	2 pezzi/giorno 10 pezzi/anno	NON AMMESSO
Bombolette spray	15 01 11*	5 pezzi/giorno	NON AMMESSO
Batterie e accumulatori	20 01 33*	4 pezzi/giorno (batterie auto) - 0,5 kg/giorno (pile)	NON AMMESSO
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	17 01 07	1 m ³ /giorno	NON AMMESSO
Abbigliamento	20 01 10	---	NON AMMESSO
Apparecchiature elettriche ed elettroniche (R5) quali tubi fluorescenti, lampade neon, lampade a basso consumo	20 01 21*	5 pezzi/giorno	5 pezzi/giorno RAEE DUAL USE
Apparecchiature elettriche ed elettroniche (R1) quali apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (frigoriferi, congelatori, apparecchi per il condizionamento d'aria)	20 01 23*	3 pezzi/giorno	3 pezzi/giorno RAEE DUAL USE

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123, contenenti componenti pericolose(R3) quali televisori (CRT, LCD e PLASMA) e monitor	20 01 35*	3 pezzi/giorno	3 pezzi/giorno RAEE DUAL USE
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123 (R2-R4) quali frigoriferi, condizionatori, lavatrici, asciugatrici, stufe elettriche, piastre riscaldanti, forni microonde, altri elettrodomestici per cottura, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, computer, stampati, copiatrici, fax, telefoni, segreterie telefoniche, radio, videocamere, strumenti musicali, registratori.	20 01 36	3 pezzi/giorno	3 pezzi/giorno RAEE DUAL USE
Oli e grassi commestibili (olio vegetale)	20 01 25	10 litri/giorno	10 litri/giorno
Contenitori di vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	20 01 27*	5 pezzi/giorno 15 pezzi/anno	NON AMMESSO
Medicinali	20 01 32	---	NON AMMESSO
Legno	20 01 38	1 m ³ /giorno	1 m ³ /giorno (max 3 pallet – max 10 cassette ortofrutticole) <u>SOLO AUTORIZZATI PER CONFERIMENTI OCCASIONALI</u> PREVIA RICHIESTA
Verde e ramaglie	20 02 01	2 m ³ /giorno	Esclusivamente verde-ramaglie proveniente da aree aziendali - 2 m3/giorno
Pannolini ed ausili da incontinenza	20 03 01	1 sacco da 120 lt/giorno	NON AMMESSO
Rifiuti ingombranti	20 03 07	1 m ³ /giorno o 2 pezzi/giorno	1 m ³ /giorno o 2 pezzi/giorno 1 m ³ /giorno o 2 pezzi/giorno <u>SOLO AUTORIZZATI PER CONFERIMENTI OCCASIONALI</u> PREVIA RICHIESTA